STATUTO AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA denominato "L'A Q U I L A"

TITOLO I DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Art. 1

1. In ogni comprensorio faunistico, la parte di territorio agro-silvo-pastorale destinata all'attività venatoria nella forma di caccia programmata viene denominata Ambito Territoriale di Caccia, di seguito con la sigla A.T.C.

Art. 2

- 1. La Provincia, nel rispetto della localizzazione dei comprensori faunistici effettuata dalla Regione secondo quanto previsto dal secondo comma, lettera a), dell'art. 9 della L.R.10/2004 provvede ad assegnare ad ogni A.T.C. provinciale una denominazione convenzionale per facilitarne l'identificazione.
- 2. La tabellazione perimetrale di ogni A.T.C. deve essere eseguita a cura ed a spese del Comitato di Gestione dell'A.T.C. e sotto il controllo della Provincia competente.
- 3. La sede legale di ogni A.T.C., scelta secondo quanto disposto dal quinto comma dell'art. 30 della L.R.10/2004, deve essere comunicata alla Provincia competente dagli Organi dell'A.T.C..

TITOLO II ORGANI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA E FUNZIONAMENTO

Art. 3

- 1. Gli organi dell'A.T.C., sono:
- a) l'Assemblea dei Cacciatori iscritti ed ammessi;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente del Comitato di Gestione;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2. I vari componenti degli organi di gestione degli A.T.C. sono designati, con le modalità previste dall'art.32 della L.R.10/2004. Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale competente provvede, con proprio atto, entro trenta giorni dalle designazioni dei componenti, al loro insediamento ed alla convocazione, presso la sede provinciale, della prima riunione.
- 3. Le Associazioni riconosciute a livello nazionale e operanti nella Provincia provvederanno alla designazione a norma dell'art. 32 L.R.10/2004.
- 4. La verifica del diritto di rappresentanza nonché del numero dei rappresentanti per ciascuna Associazione o Ente, viene eseguita dalla Provincia.
- 5. Le designazioni vengono effettuate dagli organismi provinciali delle associazioni venatorie presenti nell'A.T.C..
- 6. I rappresentanti designati dagli enti e/o associazioni possono essere sostituiti insindacabilmente da chi ha provveduto a designarli. I sostituti permangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del rappresentante sostituito.

Art. 4

- 1. Il Comitato di Gestione degli A.T.C. ed il Collegio dei Revisori dei Conti, ugualmente designato con le modalità di cui all'art. 32 L.R.10/2004, durano in carica cinque anni e continuano ad esercitare le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi.
- 2. I rappresentanti del Comitato di Gestione degli A.T.C. ed i membri del collegio dei revisori dei conti possono essere, alla scadenza del loro mandato, di nuovo designati alle rispettive cariche, salvo i rappresentanti revocati.

Art. 5

- 1. Il Comitato di Gestione degli A.T.C. si insedia validamente con la nomina di almeno 2/3 del numero dei rappresentanti previsti.
- 2. Il Comitato di Gestione nella prima riunione, presieduta dal rappresentante più anziano, elegge al suo interno, secondo quanto previsto dal sesto comma dell'art. 32 della L.R.10/2004, il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale del comitato stesso, e il Vicepresidente.
- 3. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato di Gestione e provvede a stilare l'ordine del giorno della seduta tenendo conto anche delle eventuali proposte avanzate in tal senso dai componenti del Comitato e/o di quelle formulate dall'Assemblea dei Cacciatori. Il Comitato di Gestione può essere altresì convocato su richiesta di un terzo dei propri componenti.
- 4. Le proposte di cui al comma precedente devono pervenire al Presidente almeno sette giorni prima della

data della riunione del Comitato di Gestione; in caso contrario saranno inserite nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

- 5. I provvedimenti adottati, in via d'urgenza, dal Presidente autonomamente devono essere sottoposti a ratifica da parte del Comitato di Gestione nella seduta immediatamente successiva alla data in cui detti provvedimenti sono stati adottati.
- 6. La comunicazione delle riunioni del Comitato di Gestione, corredata dell'indicazione di luogo, data e ora previsti per la prima e la seconda convocazione, deve essere spedita a ciascun membro del comitato almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegrafo, telefono, o posta elettronica.
- 7. Ai componenti del Comitato di Gestione, per ciascuna effettiva partecipazione alle riunioni del comitato stesso, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della vigente legislazione ed eventuale gettone di presenza, il cui importo, determinato dallo stesso Comitato, non può essere superiore a quello previsto per i membri delle Consulte Provinciali della caccia.

Il Comitato di Gestione può riconoscere, in luogo del gettone di presenza, un'indennità di funzione al Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia.

8. Su proposta avanzata a norma dei precedenti commi 3 e 4, da almeno la metà più uno dei membri del Comitato di Gestione, può essere inserita all'ordine del giorno anche la discussione sulla eventuale sostituzione del Presidente e/o del Vice-Presidente del Comitato di Gestione, che dovrà essere comunque deliberata dalla maggioranza qualificata dei 3/5 i componenti il Comitato di Gestione stesso.

Art. 6

- 1. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Gestione dell'A.T.C.; in caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
- 2. I verbali delle riunioni del Comitato sono redatti dal segretario preferibilmente scelto tra uno dei quattro rappresentanti degli enti pubblici all'interno del Comitato di Gestione.
- 3. Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide solo se risultano presenti in prima convocazione almeno 2/3 dei rappresentanti del Comitato stesso ed in seconda convocazione con almeno 1/3 dei rappresentanti previsti.
- 4. Le decisioni assunte sono valide quanto hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti presenti e votanti. L'astensione non viene computata tra i voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5. Prima dello scioglimento della seduta, il segretario deve dare lettura del verbale per l'approvazione e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 6. Il Presidente cura che gli atti adottati siano attuati.

Art. 7

- 1. Il Presidente del Comitato di Gestione qualora un rappresentante del Comitato, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Comitato di Gestione, inserisce all'ordine del giorno della seduta successiva a quella in cui per la terza volta si è constatata l'assenza del rappresentante, la proposta di revoca da inviare.
- all'Amministrazione Provinciale competente.
- 2. Il Presidente notifica, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la decisione di richiesta di revoca assunta dal Comitato di Gestione ai seguenti soggetti:
- a) Amministrazione Prov.le competente;
- b) rappresentante del Comitato di Gestione interessato dal provvedimento di revoca;
- c) ente o associazione che ha designato il rappresentante.
- 3. Il rappresentante interessato dalla proposta di revoca può, entro sette giorni dalla notifica, far pervenire all'Amm.ne Prov.le competente le sue controdeduzioni.
- 4. L'Amm.ne Prov.le deve, entro venti giorni dall'avvenuta notificazione, deliberare in merito sulla base degli atti in suo possesso.
- 5. La decisione assunta dalla Provincia deve essere notificata entro 8 giorni dall'adozione all'interessato e ai seguenti enti:
- a) Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato;
- b) ente o associazione che aveva provveduto a designare il rappresentante revocato; lo stesso ente o associazione dovrà effettuare una nuova designazione in caso di revoca.
- 6. I rappresentanti dei Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati dal provvedimento di revoca di cui al precedente comma, per un quinquennio non possono ricoprire cariche negli Organi di gestione degli A.T.C. siti nel territorio provinciale.

Art. 8

1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., per l'espletamento dei compiti e per il raggiungimento dei fini previsti dall'art.31 L.R.10/2004, adotta provvedimenti deliberativi nel rispetto delle procedure previste dal presente statuto e nell'ambito degli stanziamenti finanziari assegnati ed integrati dalle quote versate dai cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C.

- 2. Il Comitato di Gestione, per l'attuazione dei programmi e delle attività di cui all'art.31 della L.R.10/2004, può avvalersi della struttura tecnica della Provincia, senza che ne derivi alcun onere, di qualsiasi natura, a carico dello stesso Comitato di Gestione.
- 3. Per la predisposizione di piani specifici di interventi, tesi alla razionalizzazione del prelievo venatorio nonché allo studio, salvaguardia ed incremento della fauna selvatica, il Comitato di Gestione può nominare, anche consociandosi con uno o più A.T.C. regionali, esperti da individuare fra i diversi profili professionali, muniti di adeguato titolo di studio e di provata capacità. Nell'atto deliberativo deve essere determinato:
- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) il tempo entro il quale l'incarico deve essere espletato;
- c) il compenso della prestazione professionale;
- d) la quota di rimborso spese.
- 4. Tutti gli atti deliberativi predisposti dal Comitato di Gestione devono essere inoltrati, entro trenta giorni dalla data di adozione, all''Amministrazione Provinciale.
- 5. Il programma annuale degli interventi, corredato della relazione tecnica sull'andamento della gestione faunistico venatoria dell'annata precedente, viene inviata a cura del Presidente del Comitato di Gestione dell'A.T.C. all'Amministrazione Provinciale competente **entro il 30 maggio di ogni anno.**
- 6. L'Amministrazione Provinciale mette a disposizione di chiunque voglia prenderne visione i documenti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

TITOLO III DECADENZA DEL COMITATO DI GESTIONE

Art .9

- 1. I singoli rappresentanti del Comitato di Gestione dell'A.T.C. vengono dichiarati decaduti dall'Amministrazione Provinciale competente:
- a) per dimissioni volontarie;
- b) per i motivi di cui all'art. 7 del presente statuto;
- c) quando ad uno di loro viene comminata una pena detentiva con sentenza passata in giudicato;
- d) per condanna, con sentenza passata in giudicato, per il reato previsto dall'art.30, 1 comma., L.157/92;
- e) per morte.
- 2. L'Amministrazione, su indicazione dell'Associazione di categoria, entro trenta giorni dalla data nella quale è pronunciata la decadenza, provvede a deliberare la sostituzione del rappresentante decaduto.

Art .10

- 1. Il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento dell'intero Comitato di Gestione dell'A.T.C. dopo cinque anni dal suo insediamento e contestualmente all'assunzione dell'atto deliberativo di insediamento del nuovo organismo di gestione.
- 2. Il Presidente della Provincia deve inoltre procedere allo scioglimento del Comitato di Gestione;
- a) in caso di inerzia o di impossibilità di funzionamento a causa delle reiterate carenze del numero legale nelle riunioni del Comitato stesso;
- b) in caso di reiterato mancato rispetto delle scadenze temporali previste dal presente statuto se segnalate dalla Provincia entro 10 giorni dalla scadenza dei relativi termini:
- c) per mancata convocazione dell'Assemblea dei cacciatori dell'A.T.C. con cadenza annuale;
- d) per mancata attuazione, per almeno tre anni consecutivi, degli interventi di miglioramento adottato dal Comitato di Gestione e fatto proprio dall'Amministrazione Provinciale;
- e) per gravi irregolarità o inadempienze riscontrate dai Revisori dei Conti.
- f) qualora il bilancio economico di gestione dell'ATC sia chiuso in passivo.
- g) anche in presenza di modificazioni del numero dei Comuni il Comitato di Gestione rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.
- 3. Contestualmente all'assunzione dell'atto deliberativo di scioglimento anticipato del Comitato di Gestione, l'Amministrazione Provinciale provvede alla nomina di un Commissario straordinario al quale affidare la gestione amministrativa ordinaria nel periodo di vacatio fino all'insediamento del nuovo Comitato di Gestione dell'A.T.C. insediamento che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di scioglimento del precedente Comitato di Gestione.

TITOLO IV ASSEMBLEA DEI CACCIATORI

- 1. L'assemblea dei cacciatori di un A.T.C. è formata dai delegati dei cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C..
- 2. I delegati, nel numero massimo di 50, vengono designati dalle associazioni venatorie riconosciute a

livello nazionale ed operanti nella provincia in cui è localizzato l'A.T.C.; i delegati sono scelti fra gli iscritti che svolgono l'attività venatoria.

- 3. Il numero dei delegati è ripartito fra le Associazioni venatorie in modo proporzionale alla rappresentatività provinciale assicurando ad ogni associazione, di cui al comma 2, un minimo del 5 % del numero totale dei delegati.
- 4. I delegati dei cacciatori rimangono in carica per la durata di anni 5 e sono rieleggibili.
- 5. L'assemblea dei delegati adotta lo statuto dell'A.T.C. ed è sentita, **con parere non vincolante**, dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., sui seguenti argomenti:
- bilancio di previsione annuale;
- conto consuntivo;
- determinazione o modifica delle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C.;
- atti sui quali il Comitato di Gestione intenda acquisire il parere dell'Assemblea.
- 6. Nella fase di prima attuazione degli A.T.C. gli adempimenti dell'Assemblea dei Delegati di cui al precedente comma 5, vengono effettuati, in sede di prima riunione mediante ratifica degli atti già adottati dal Comitato di Gestione.

Art .12

- 1. L'assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione almeno ogni **anno** e comunque quando devono essere trattati gli argomenti di cui al precedente art.ll comma 5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei delegati.
- 2. La convocazione dell'assemblea è resa nota tramite comunicazione personale ai singoli delegati oppure da manifesti murali fatti stampare ed affiggere, a cura ed a spese del Comitato di Gestione dell'A.T.C., nei comuni il cui territorio è ricompreso nell'A.T.C.
- 3. Il manifesto murale o la comunicazione personale, di cui al comma precedente, dovrà riportare l'indicazione del luogo, data ed ora, previsti per la prima e la seconda convocazione assembleare, nonché il relativo ordine del giorno.
- 4. Le decisioni assunte dall'assemblea sono valide quando conseguono il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5. Le decisioni assembleari vengono inoltrate dal Presidente al Comitato di Gestione dell'A.T.C.
- 6. L'assemblea dei cacciatori è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti minimo il 60 % dei delegati, in seconda convocazione minimo 20 % dei delegati.
- 7. Qualora le riunioni dell'assemblea, per carenza del numero legale, non siano da ritenersi valide sia in prima che in seconda convocazione, il Presidente lo comunica all'Amministrazione Provinciale competente ed al Comitato di Gestione che, deliberando sugli argomenti per i quali deve essere sentita l'assemblea, ne farà menzione negli atti deliberativi.
- 8. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. propone all'assemblea dei cacciatori l'adozione dello statuto il quale, recependo le norme inerenti al funzionamento dell'A.T.C. disposte dal presente statuto, disciplina quanto previsto dal secondo comma dell'art.30 della L.R.10/2004.

TITOLO V ATTIVITA' VENATORIA NEGLI A.T.C.

Art .13

- 1. In considerazione delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie e di un prelievo venatorio compatibile con la conservazione della fauna selvatica, è fissato, ai sensi degli art.14 e 36 della L.157/92, in 1/19,01 il rapporto cacciatore/superficie agro-silvo-pastorale dell'A.T.C. espresso in ettari.
- L'adeguamento di tale rapporto avviene con periodicità quinquennale ai sensi dell'art.14 comma terzo L.157/92.
- 2. Per ogni A.T.C. è consentito l'accesso nei modi, tempi e con le priorità previste dall'art.28 della L.R.10/2004 e successive modificazioni e integrazioni del numero dei cacciatori iscritti e ammessi determinato sulla base del parametro di cui al comma precedente.

- 1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., sentita l'Assemblea dei Cacciatori, delibera l'entità della quota annuale di partecipazione da versare dai cacciatori iscritti ed ammessi, nonché sulle forme di partecipazione richieste loro.
- 2. La quota di partecipazione versata dai cacciatori ed introitata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., non deve essere superiore all'ammontare stabilito dalla Conferenza Permanente degli AA.TT.CC. di cui all'art. 35 L.R. 10/2004. Il comitato di Gestione può stabilire una diversa quota per i cacciatori non residenti in Regione ammessi all'ambito e comunque non superiore alla quota massima di cui sopra.
- 3. I titolari degli appostamenti fissi **ed i cacciatori ultrasettantenni** corrispondono una quota pari alla metà di quella ordinaria deliberata dal Comitato di Gestione.
- 4. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può prevedere un'adeguata riduzione della quota di partecipazione,

o altra forma di riconoscimento, quale compenso per le prestazioni richieste ai cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C..

Art .15

1. Il Comitato di **Gestione organizza, entro i limiti stabiliti dal Calendario Venatorio Regionale**, l'esercizio venatorio e l'addestramento del cane da caccia all'interno dell'A.T.C. nei modi **e tempi** consentiti e per le specie selvatiche cacciabili previste, salvo che per il territorio individuato quale area contigua ai parchi naturali, nazionali e regionali nel quale il prelievo venatorio viene disciplinato in modo differenziato nel presente regolamento, così come previsto dal terzo comma dell'art.26 della L.R.10/2004.

Art .16

- 1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., dopo una attenta ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, attuata mediante adeguati censimenti, determina il quantitativo di selvaggina da immettere sul territorio a scopo di ripopolamento venatorio, sulla base di uno studio faunistico che andrà a redigere lo stesso Comitato di Gestione.
- 2. Le specie di fauna selvatica che, eventualmente, possono essere immesse per ripopolamento venatorio nel territorio dell'A.T.C., evitando inquinamenti genetici, sono così individuate:
- -Lepre (Lepus Europeanus)
- -Fagiano (Phasianus colchicus)
- -Starna (Perdix perdix)

-Quaglia (coturnix coturnix)

- 3. Le specie selvatiche da immettere devono provenire preferibilmente da catture effettuate in aree protette, centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale o da allevamenti di selvaggina nazionale e, comunque, scortate dalla relativa certificazione di sanità.
- 4. Le specie selvatiche immesse devono essere marcate con anelli o contrassegni riportanti i dati identificativi dell'ATC e l'anno dell'avvenuta immissione.
- 5. Tutte le operazioni d'immissione sono riportate, a cura di un delegato dal Presidente del Comitato di Gestione, su di un registro vidimato dalla Provincia e sempre visionabile da quest'ultima. Le notizie prioritarie da riportare sul registro devono riguardare:
- a) la quantificazione delle specie immesse;
- b) la localizzazione di massima delle zone interessate all'immissione con i dati relativi desunti dai contrassegni dei capi selvatici immessi;
- c) epoca dell'immissione;
- d) provenienza dei capi di selvaggina immessi e certificazione sanitaria.
- 6. Al fine di consentire ripopolamenti venatori con specie selvatiche autoctone e di garantita rusticità, il Comitato di Gestione può stipulare apposita convenzione con allevamenti di selvaggina al fine d'acquistare capi animali di selvaggina allevati secondo standards qualitativi preventivamente concordati, fermo restando il divieto di acquistare capi selvatici, da destinare al ripopolamento, provenienti da allevamenti di proprietà di un membro del comitato di gestione, ovvero da allevamenti di proprietà del coniuge, del genitore, dei figli e relativi coniugi di uno dei rappresentanti del comitato di gestione;

Art .17

1. Il Comitato di gestione dell'ATC, prima di ogni stagione venatoria, deve consegnare a tutti i cacciatori iscritti ed ammessi un tesserino nominativo sul quale è riportata la scheda di abbattimento sulla quale dovranno essere annotate le specie di selvaggina stanziale abbattute con i relativi contrassegni di marcatura (se presente), il luogo e la data dell'abbattimento ed il sesso dell'animale. Il suddetto tesserino è parte integrante della documentazione necessaria all'esercizio dell'attività venatoria e dovrà essere restituito entro la data del 15 Febbraio al Comitato di Gestione che **provvederà ad elaborare i dati.**

ART. 18

- 1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può deliberare, dandone immediata comunicazione alla Provincia di:
- a) anticipare la chiusura dell'esercizio venatorio a specie di mammiferi ed uccelli stanziali;
- b)) istituire aree di rispetto con vincolo all'esercizio venatorio di tipo parziale oppure generale per una durata sufficiente a consentire un efficace insediamento di popolazioni di fauna selvatica;
- c) individuare e delimitare, per periodi determinati, zone di rispetto venatorio (Z.R.V.) nelle quali l'esercizio della caccia è vietato. In dette aree l'organismo di gestione può creare strutture per l'allevamento di selvaggina allo stato naturale ed il suo irradiamento. Le catture possono essere previste esclusivamente a scopo di ripopolamento.
- 2. L'attività venatoria, eventualmente prevista dal calendario venatorio regionale, esplicata nel periodo compreso fra il giorno di chiusura alla stanziale ed il trentuno Gennaio con l'uso dei cani da seguita, sarà disciplinata dal Comitato di Gestione dell'ATC e comunicata alla Provincia in modo che essa non determini nocumento per le specie selvatiche per le quali l'attività venatoria in detto periodo risulta preclusa. Il Comitato di Gestione può comunque organizzare ed autorizzare in detto periodo, comunicandolo alla Provincia, forme di caccia con l'uso dei segugi alle specie cacciabili previste dal calendario venatorio.

1. All'interno del territorio agro-silvo-pastorale di ogni A.T.C., il Comitato di Gestione autorizza lo svolgimento di prove di lavoro e gare cinofile, che, qualora comportanti l'abbattimento del selvatico, sia che si svolgano durante la stagione venatoria individuata nel calendario venatorio di cui all'art. 43 L.R. 10/2004 sia nei restanti periodi dell'anno sono autorizzate solo se svolte con l'utilizzo di capi selvatici appositamente liberati dal comitato organizzatore e riguardanti specie selvatiche soggette a prelievo venatorio;

Art .20

- 1. Il controllo della fauna selvatica nel territorio dell'A.T.C. avviene secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'art.44 della L.R.10/2004.
- 2. La vigilanza venatoria è affidata al personale di cui ai commi primo, quarto e quinto dell'art. 51 della L.R. n. 10/2004.
- 3. La Provincia, cui è stato inoltrato da parte degli agenti di cui al comma precedente il verbale di contestazione d'infrazione di qualsiasi articolo della L.R.10/2004 e/o della legge 157/92, deve inoltrare fotocopia del verbale al Comitato di Gestione dell'A. T. C. competente territorialmente.
- 4. Il Comitato di Gestione, qualora ritenga che dal comportamento sanzionato ne sia derivato un danno, può adire alla G.O. per vedersi riconoscere l'eventuale indennizzo e **applicare sanzioni disciplinari.**

TITOLO VI DOTAZIONE FINANZIARIA

Art .21

- 1. Il fondo della dotazione finanziaria del Comitato di Gestione dell'A.T.C. è così costituito:
- a) finanziamento erogato dalla Provincia, in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale del relativo comprensorio faunistico omogeneo, secondo quanto disposto dal quinto comma, lettera e), dell'art. 55 della L.R.10/2004;
- b) quote di partecipazione versate dai cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C.,
- c) contributi finanziari erogati dalle Province in favore dei Comitati di Gestione per finanziare progetti finalizzati a miglioramenti ambientali, così come disposto dal quarto comma dell'art.49 della L.R.10/2004;

d) Contribuzione volontaria

- e) ogni altro provento acquisito in relazione dell'attività svolta e prevista dal presente statuto e dalle norme regionali.
- 2. Le spese correnti per il funzionamento dell'A.T.C. nonché per i compiti di istituto vengono di seguito classificate e con imputazione differenziata di bilancio:
- spese per il funzionamento organizzativo compreso l'eventuale compenso per il personale dipendente, locazione della sede e servizi connessi all'uso di tali locali;
- spese di cancelleria e tipografia;
- spese inerenti alla tabellazione dei confini perimetrali dell'A.T.C.;
- spese inerenti l'acquisto di macchine e mobili per ufficio;
- spese per acquisto di strumenti e mezzi tecnici;
- spese di manutenzione per le attrezzature in dotazione;
- rimborsi spese per i rappresentanti dei Comitati di Gestione dell'A.T.C.;
- spese notarili e legali
- spese per l'effettuazione e progettazione dei piani di miglioramento ambientale;
- spese per risarcimento danni causati dalla fauna selvatica;
- spese per l'acquisto di capi di selvaggina per ripopolamento venatorio;
- rimborso quote non dovute;
- compensi e rimborsi spese dovuti ai Revisori dei Conti.
- spese di rappresentanza.

Art .22

1. Il bilancio di previsione è approvato dal Comitato di Gestione dell'A.T.C..

Alle spese correnti, ai fabbisogni per la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale, al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica ed all'eventuale acquisto dei capi di selvaggina da immettere, quale ripopolamento venatorio, nel territorio dell'A.T.C., si provvede tramite il bilancio di previsione che il Comitato di Gestione dovrà redigere entro il 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo; detto bilancio sarà realizzato predisponendo il quadro di riepilogo delle previsioni di fabbisogno e determinando i quantitativi per i quali si ravvisa la necessità per l'esercizio contabile successivo.

Applicando agli stessi i prezzi ipotizzabili in rapporto alla data di acquisizione si determina la spesa occorrente ripartita fra i capitoli di bilancio ai quali la stessa dovrà essere imputata.

- 2. Qualora si rendessero necessarie forniture non previste dal bilancio di previsione, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. deve provvedere a ricercarne la relativa copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione.
- 3. La gestione del bilancio deve essere improntata alla regola del pareggio economico.

Art .23

- 1. Per forniture e prestazioni di importo inferiore a Euro 1.000,00 il Presidente del Comitato di Gestione può provvedere, autonomamente, alla loro acquisizione o esecuzione facendosene rilasciare relativa fattura quietanzata e provvedendo altresì all'annotazione di quest'ultima nelle scritture contabili.
- 2. Per le forniture e/o prestazioni di importo inferiori a Euro 10.000,00, al netto di IVA, e per le quali ricorrono i presupposti della massima urgenza, il Presidente può provvedere a richiedere il preventivo-offerta anche ad una sola persona od impresa.
- 3. Il Presidente deve sottoporre i preventivi, di cui al comma precedente, all'esame del Comitato di Gestione dell'A.T.C. che può autorizzare l'acquisto o la prestazione.

Art .24

- 1. Qualora la fornitura e/o la prestazione sia di importo superiore ad Euro 10.000,00 oltre IVA e fino ad Euro 25.000,00 oltre IVA, il Presidente del Comitato di Gestione, su incarico di quest'ultimo, provvederà all'affidamento previo espletamento di gara ufficiosa con alcune delle formalità previste per la licitazione privata(offerta in busta sigillata, termine unico per la presentazione delle offerte, apertura contestuale delle offerte). A tale gara informale devono essere invitate almeno tre ditte scelte fra quelle specializzate per la fornitura. Con le medesime formalità si procederà per forniture, provviste e servizi di importo superiore a Euro 25.000,00 oltre IVA e fino ad Euro 49.999,00 oltre IVA. A tale gara informale devono essere invitate almeno cinque ditte.
- 2. La lettera di invito, di cui al comma precedente, deve riportare:
- la natura e le modalità della fornitura o prestazione;
- l'importo massimo per l'aggiudicazione;
- scadenza per l'inoltro dell'offerta;
- modalità di pagamento e controllo.
- 3. L'apertura delle buste deve avvenire alla presenza del Presidente e di altri due rappresentanti del Comitato di Gestione e da quest'ultimo designati.
- 4. Si aggiudicherà la fornitura il concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente, sempre con riguardo alla qualità e a quanto disposto dal precedente art.16 comma 3, e comunque per un importo non superiore al prezzo massimo stabilito.
- 5. Qualora alla scadenza non siano pervenute offerte, il Comitato di Gestione potrà procedere a nuova gara.
- 6. Di tutti gli atti compiuti e delle decisioni assunte dall'apertura delle buste, deve essere redatto verbale che, sottoscritto dai rappresentanti intervenuti, è rimesso al Comitato di Gestione dell'A.T.C..
- 7. Il Presidente del Comitato di Gestione, dopo aver comunicato alla ditta l'avvenuta aggiudicazione, verifica la regolarità della fornitura o prestazione.
- 8. Qualora non siano state riscontrate irregolarità o difetti, che comunque devono essere immediatamente contestate per iscritto al fornitore, il Presidente appone il visto di regolarità sulla fattura e la inoltra al Comitato di Gestione dell'A.T.C..
- 9. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. delibera il corrispettivo richiesto entro sessanta giorni, salvo patti in deroga, dalla data della fattura e provvede che venga annotata nelle scritture contabili.
- 10. Per le forniture e/o prestazioni superiori ad Euro 50.000,00 si fa riferimento alla vigente normativa in materia di appalti pubblici di fornitura(D. Leg.vo 358 del 24.07.1992).
- 11. Quanto previsto nel presente articolo non si applica per le convenzioni (art. 16 –comma 6- del presente Statuto)

- 1. Il Comitato di Gestione dovrà disporre di un conto corrente postale sul quale i cacciatori iscritti e ammessi potranno effettuare i pagamenti dovuti.
- 2. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può utilizzare un conto corrente bancario, su cui far confluire la sua dotazione finanziaria e per il pagamento di qualsiasi spesa derivante dalla gestione, stipulando un'apposita convenzione con un istituto bancario prescelto.
- 3. Tutti i mandati di pagamento devono essere autorizzati dal Comitato di Gestione e firmati dal Presidente o da altro rappresentante da quest'ultimo delegato.

- 1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di Gestione dell'A.T.C. predispone il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente relativo alle spese liquidate o da liquidarsi per tutte le categorie d'intervento.
- 2. Al rendiconto devono essere allegati i documenti giustificativi di spesa debitamente quietanzati e fiscalmente regolari.
- 3. Qualora l'erogazione degli stati di avanzamento di un progetto interessi esercizi contigui, le attività relative devono essere rendicontate per la parte di spese relative all'anno di esercizio.

Art .27

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione economica dell'A.T.C..
- 2. Almeno quindici giorni prima di convocare l'assemblea per il parere sul bilancio, il Comitato di Gestione trasmette il bilancio preventivo o consuntivo al Collegio dei Revisori dei Conti per l'opportuno controllo e per la stesura della propria relazione.
- 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo le verifiche di cui sopra, rimette esauriente relazione al Comitato di Gestione e, per conoscenza, all'Amministrazione Provinciale competente.
- 4. Compensi e rimborsi spese dovuti ai revisori sono a carico dell'ATC e dell'Amministrazione provinciale competente con la medesima quota. Ai componenti il collegio dei revisori compete il 50% dell'indennità, per la stessa carica, stabilita dall'art. 11 della L.R. 91/1994.
- 5. Il Collegio dei Revisori dei Conti nell'espletare le operazioni di verifica deve richiedere la presenza del Presidente dell'A.T.C. o di un suo delegato.

Art .28

- 1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Comitato di Gestione dell'A.T.C. deve presentare, in duplice copia e sottoscritto, il rendiconto consuntivo annuale corredandolo della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'Amministrazione Provinciale competente.
- 2. Se entro il 10 aprile di ogni anno non siano stati fatti pervenire i documenti di cui al comma precedente, l'Amministrazione Provinciale deve disporre la sospensione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati, fatte salve le eventuali altre azioni di tutela.

TITOLO VII SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEI CACCIATORI DELL'A.T.C.

- 1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., qualora venga in possesso di atti comprovanti che a carico di uno dei cacciatori iscritti o ammessi all'A.T.C. siano state erogate sanzioni penali ed amministrative per aver violato le leggi o i regolamenti che disciplinano l'attività venatoria nonché le disposizioni dello statuto dell'A.T.C. di appartenenza, delibera sulla proposta di provvedimenti disciplinari da intraprendere nei confronti del cacciatore sanzionato.
- 2. I provvedimenti disciplinari deliberati dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., fatte salve le sanzioni previste per le violazioni commesse, consistono nel:
- 1) Sospensione per un periodo di sette giorni utili all'attività venatoria nel territorio dell'A.T.C. per:
 - a) Mancata collaborazione alla gestione faunistica non partecipando alle attività programmate e richieste dal Comitato di Gestione;
 - b) Mancata annotazione sugli appositi tesserini le giornate di esercizio, la località, le specie ed il numero di capi abbattuti secondo la vigente normativa.
 - c) addestramento cani al di fuori delle aree e dei periodi stabiliti
- 2) Sospensione per un periodo di quindici giorni utili all'attività venatoria nel territorio dell'A.T.C. per:
 - a) Mancato rispetto delle limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel calendario venatorio annuale e le ulteriori limitazioni predisposte dal comitato di gestione;
 - b) Superamento dei quantitativi giornalieri di fauna stanziale stabiliti dal calendario venatorio:
 - c) recidiva delle lettere a), b), e c) del punto 1)
- 3) Espulsione dall'A.T.C. di appartenenza per un'annata venatoria qualora:
 - a) si sia stati sospesi, nell'arco di tre stagioni venatorie consecutive, per due volte;
 - b) si detenga il tesserino regionale di caccia contraffatto o comunque manomesso;
 - c) si ottenga il titolo di accesso all'ATC mediante false dichiarazioni, ovvero tacendo l'esistenza di ragioni ostative;
 - d) si presentino attestati di prestazione non regolari.

- e) si effettuino immissioni di selvaggina senza la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale di cui all'art. 11 comma 5 L.R. 10/2004
- f) si abbatta durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica stanziale, fuori dei periodi fissati nel calendario di cui all'art. 43 L.R. 10/2004;
- g) si pratichi l'attività venatoria nell'A.T.C. durante il periodo nel quale gli viene applicata la sanzione della sospensione.

- 1. Gli atti deliberativi assunti dal Comitato di Gestione concernenti i provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo del presente regolamento, devono essere inviati all'Amministrazione Provinciale di residenza del cacciatore ed a questi ultimi notificati, tramite lettera raccomandata A.R. entro sette giorni dalla data in cui sono stati intrapresi.
- 2. Il cacciatore interessato dalla richiesta dei provvedimenti disciplinari a suo carico, entro tre giorni dalla data di notifica può, se lo ritiene opportuno, far pervenire all'Amministrazione Provinciale le sue controdeduzioni.
- 3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'Amministrazione Provinciale, visti gli atti in suo possesso, entro **dieci** giorni dalla data di ricevimento delle controdeduzioni, delibera in merito e notifica la decisione assunta al Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato nonché al cacciatore, indicando nel contempo il periodo dell'eventuale sospensione o espulsione.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.